



ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA AL PARERE N. 1661/2020 RESO DAL CONSIGLIO DI STATO

SEZ. I, ADUNANZA DI SEZIONE, NEL GIUDIZIO N. AFF. 883/2020

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561; fax 091/7722955) e Ciro Catalano (c.f. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), difensori dei Sig.ri:

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale
Cangialosi	Federica	Palermo (PA)	14/12/1992	CNGFRC92T54G273U
Carreras	Valeria	Napoli (NA)	28/02/1982	CRRVLR82B68F839K
Di Matteo	Valerio	Napoli (NA)	02/09/1987	DMTVLR87P02F839B
Mastrone	Maria Viola	Pescina (AQ)	23/03/1991	MSTMVL91C63G492W
Pirozzi	Mario	Napoli (NA)	07/04/1971	PRZMRA71D07F839X
Sofia	Roberta	Messina (ME)	23/08/1984	SFORRT84M63F158Z
Spampinato	Manuela Iolanda	Reggio Calabria (RC)	11/04/1982	SPMMLL82D51H224Y
Trama	Roberta	Napoli (NA)	22/08/1982	TRMRRT82M62F839J
Zannella	Roberta	Napoli (NA)	02/12/1991	ZNNRRT91T42F839L

in base all'autorizzazione di cui al parere, spedito in data 26 ottobre 2020, n. 1661, reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2020, nel giudizio n. aff. 883/2020,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il Consiglio di Stato, Sez. I consultiva;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 1199/1971, incardinato innanzi al Consiglio di Stato, ha il seguente n. di affare 883/2020;
- il ricorso, presentato contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ("MiBACT"), la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, nonché

contro Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A, ha ad oggetto la mancata ammissione dell'odierna parte ricorrente alla prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di mille cinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali».

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- l'avviso recante «Elenco candidati ammessi alla prova scritta», adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM, pubblicato sul sito *web* del MiBACT in data 28 gennaio 2020, nonché sul sito www.riqualificazione.formez.it, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- l'avviso riportante «Diario, istruzioni e informazioni per lo svolgimento della prova preselettiva», pubblicato sul sito *web* istituzionale del MiBACT in data 19 dicembre 2019, nonché sul sito www.riqualificazione.formez.it, laddove dette modalità dovessero essere interpretate nel senso che non vi era un obbligo di svolgimento, consegna e correzione della prova in aderenza al principio dell'anonimato;
- il bando del «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di mille cinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali», adottato dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 63 del 9 agosto 2019 e reso disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui dovesse interpretarsi nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato;
- i verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva, odiernamente non conosciuti;
- ove esistente, il verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;
- ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente.

*__*__*

Il motivo su cui si fonda il ricorso è di seguito sintetizzato.

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1 E 6 DEL D. P. R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Con il solo motivo di ricorso in analisi, parte ricorrente ha rappresentato al Collegio il mancato rispetto del principio del buon andamento e delle garanzie dell'anonimato da parte delle Amministrazioni resistenti.

Il principio dell'anonimato, in particolare, risponde all'esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati e la valutazione obiettiva dei loro elaborati.

Per quanto di interesse, l'Amministrazione, nel foglio istruzioni, ha stabilito che, a conclusione della prova, *«i candidati saranno invitati ad apporre i due codici a barre identici che saranno stati precedentemente consegnati, uno sul foglio anagrafico e l'altro sul foglio di risposta»*.

In vero, già durante l'espletamento della prova, i candidati prendevano possesso delle due identiche etichette, composte da un codice numerico e consegnate dal Comitato di vigilanza, successivamente apponendole sia nel modulo risposta sia in quello dell'anagrafica.

Detto codice numerico, agevolmente memorizzabile, ha finito con il rappresentare un vero e proprio segno di riconoscimento.

Infatti, per ricondurre l'elaborato all'identità del candidato, dopo l'attribuzione del punteggio, sarebbe bastato il solo codice a barre.

Peraltro, il semplice codice numerico non viene neanche rilevato dal lettore ottico.

Il che dimostra, in modo dirimente, che l'unica utilità del codice numerico è quella di consentire l'identificazione dell'autore della prova, con evidente lesione del principio dell'anonimato, in aperta violazione dell'art. 14, comma 6, del d.p.r. n. 487/94, ai sensi del quale *«il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti»*.

Per di più, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 487/94, comma 1, *«al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco»*. Al secondo comma è previsto che *«il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone,*

quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna».

Il principio dell'imbustamento del modulo risposte e del foglio anagrafica in due contenitori differenti costituisce, senz'altro, un ulteriore garanzia valevole per il rispetto del principio dell'anonimato.

Anche tale procedura è stata violata dalle Amministrazioni resistenti. In particolare, il foglio istruzioni, ha previsto che «*gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, così come i cartoncini anagrafici, saranno custoditi in busta sigillata*».

Invero, una volta terminata la prova, i concorrenti riponevano le schede anagrafiche e i moduli risposta in due differenti urne senza, tuttavia, che i predetti documenti **venissero chiusi in apposita busta sigillata priva di generalità all'esterno ma, viceversa, intuitivamente munita di un semplice identificativo numerico, rendendo possibile la manomissione e alterazione delle prove.**

Donde la illegittimità della procedura in esame e la conseguenziale richiesta di ammissione alle prove scritte in favore di parte ricorrente.

*__*__*

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto all'Ill.mo Presidente della Repubblica:

- in via istruttoria, di ordinare all'Amministrazione intimata di esibire tutta la documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti;
- in via cautelare, di ammettere parte ricorrente alla successiva prova scritta del concorso *de quo* con la conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutti gli atti necessari;
- nel merito, di annullare gli atti impugnati e, per gli effetti, ammettere l'odierna parte ricorrente alle prove scritte del concorso;
- nel merito e in subordine, di condannare, le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per la prova e per opporsi alla sua illegittima esclusione dalla graduatoria.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con parere n. 1661/2020, "il Collegio autorizza, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a, la notificazione per pubblici proclami mediante

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

pubblicazione sui siti istituzionali ove vengono resi noti gli sviluppi del concorso oggetto della controversia”.

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, il parere n. 1661/2020 reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, all’esito dell’Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2020, *sub* ricorso n. aff. 883/2020, e l’elenco dei controinteressati, ossia i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria impugnata.

Studio Legale Leone – Fell& C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824